

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

INAUDITA ALTERA PARTE

PER

Tony IMPERATRICE (codice fiscale MPR TNY 86E01 H501C), nato a Roma il 01.05.1986, rappresentato e difeso dagli avv.ti **Massimo PISTILLI** (codice fiscale PST MSM 65P02 M082V); indirizzo PEC massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it del foro di Viterbo, e **Alessandro ANTONELLI** (codice fiscale NTN LSN 74P16 D024U); indirizzo PEC avv.alessandroantonelli@pec.it, del foro di Civitavecchia, come da delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Pistilli in Roma, via Nazario Sauro n. 16,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale e Distrettuale dello Stato.

NONCHÉ

quale controinteressato

Simone NOTAZIO (codice fiscale NTZ SMN 87L17 M082D) nato a Viterbo il 17.07.1987 residente in strada San Lazzaro 11 Viterbo.

AVVERSO

la graduatoria che prevede l'esclusione del ricorrente dal concorso straordinario DD519/2020 – elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta (All. A – atto impugnato), previo ordine al ministero di ripetizione della prova in favore ricorrente.

FATTO

Tony IMPERATRICE ha proposto regolarmente e nei termini domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con numero di protocollo m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0508014.30.07.2020 (All.1).

Il ricorrente, in possesso del diploma di Perito Industriale Meccanico, ha chiesto di partecipare nella classe di concorso B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche.

Il ricorrente ha sostenuto la prova d'esame in data 27 ottobre 2020.

Il presente ricorso è proposto per avere giustizia di una valutazione che non ha considerato circostanze di fatto che hanno condizionato lo svolgimento della prova stessa, pregiudicandola, imputabili senza alcun dubbio a un difetto di diligenza e professionalità del Ministero nella organizzazione e gestione della prova concorsuale.

Nello specifico – e i fatti sono stati denunciati dal ricorrente con apposita nota scritta consegnata alla commissione di esame al termine della prova (All.2) – durante lo svolgimento della suddetta, il ricorrente constatava – ripetutamente – il malfunzionamento della tastiera; ancor meglio: alla digitazione delle lettere il comando non era eseguito correttamente o peggio non era eseguito proprio (le parole erano scritte erroneamente o non erano scritte).

A seguito della segnalazione venivano sostituite – al medesimo ricorrente – ben **tre** tastiere, in momenti diversi, una dopo l'altra, e solo al terzo tentativo il candidato era posto in condizione di operare – i.e.: di svolgere efficacemente la prova.

Con la tastiera definitivamente funzionante si rendeva conto che intere parole erano state tralasciate o scritte in maniera non corretta, ed era perciò costretto a ricominciare tutto il lavoro daccapo – usufruendo, in tal modo, di un tempo significativamente inferiore a quello concesso (anche agli altri candidati) per lo svolgimento delle prove).

Evidente la disparità di condizione, non ascrivibile al candidato, rispetto agli altri colleghi.

L'esclusione appare, perciò, illegittima, per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione del principio della imparzialità cui è tenuta la pubblica amministrazione nello svolgimento delle prove concorsuali, mancata attuazioni di condizione analoghe per i partecipanti alla procedura concorsuale, discriminazione effettiva del concorrente danneggiato.

Ai sensi del regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 09.05.1994 n. 487, art. 1 comma 2: “*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità**, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di **sistemi automatizzati** diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali*”.

La tecnologia è indubbiamente una risorsa, anche nello svolgimento delle prove concorsuali pubbliche; l'uso di dispositivi analogici e digitali è ormai in uso in maniera diffusa, ma allo stesso tempo determina l'esigenza di verificare l'applicazione di principi che non sono diversi rispetto al passato, ma debbono essere considerati dalla giurisprudenza amministrativa.

Principio inderogabile, preminente, assoluto è che i concorrenti debbono essere messi – tutti, nessuno escluso – nelle medesime condizioni, debbono essere trattati allo stesso modo, non devono essere favoriti né tantomeno sfavoriti durante lo svolgimento della prova.

È come dire – ispirandoci allo sport – che i concorrenti nella medesima competizione debbono partire tutti dallo stesso punto e arrivare sotto lo stesso traguardo, senza scorciatoie per alcuni e ostacoli ulteriori per altri.

Solo se ciò accade la valutazione può essere oggettiva; tempo, distanza, punteggio, poco importa: una graduatoria può essere stilata correttamente in base al risultato solo se le condizioni sono identiche per tutti i partecipanti, in caso contrario evidente la discriminazione.

Ciò che non è uguale non può essere valutato allo stesso modo.

Le diversità di condizione e situazione impongono una valutazione che non può non essere

soggettiva, riferita al caso specifico e concreto.

Nel dettaglio, proviamo ad esprimerci con maggiore chiarezza.

I concorrenti di una prova concorsuale pubblica debbono avere a disposizione il medesimo tempo.

Dare più tempo a un candidato o meno ad altro modifica le condizioni effettive, le rende disomogenee, diverse; evidente il vantaggio di chi avrà a disposizione più tempo, o lo svantaggio di chi vedrà contratto il suo.

Nel caso *de quo*, la sostituzione di ben tre tastiere durante la prova di esame, anche senza cronometrare il tempo in cui la medesima si esegue, limita draconianamente il tempo a disposizione del candidato che subisce detto inconveniente e non viene minimamente recuperato, semplicemente ne ha di meno a disposizione.

Nella pratica si deve segnalare il malfunzionamento dello strumento, dopo averlo verificato e riscontrato, comunicarlo alla commissione, attendere la sostituzione, verificare che tutto sia apposto e ricominciare a scrivere: bene questo è avvenuto per ben tre volte nella stessa prova d'esame e alla stessa persona.

Pertanto, il guasto non è dipeso dal ricorrente, non è al medesimo imputabile, ma deriva dalla strumentazione in uso, probabilmente dal mancato allineamento tra tastiera e PC.

La conseguenza è che Tony Imperatrice ha dovuto svolgere la prova, avendo a disposizione meno tempo di quello concesso agli altri concorrenti, perché la sua dotazione non funzionava correttamente.

Non si può affidare al caso l'esito di un concorso pubblico: se il medesimo si fosse seduto nella postazione accanto avrebbe potuto svolgere la prova senza alcuna difficoltà, utilizzando lo stesso tempo concesso a tutti gli altri concorrenti, ma il destino ha scelto altro per lui (assegnandolo a una postazione che il Ministero non ha saputo rendere efficiente) e il fato non può essere elemento valutativo rispetto alla pubblica selezione.

Ma v'è di più.

Chi scrive questo ricorso digita su una tastiera e guarda la medesima.

Un limite, ma è quello che accade alla gran parte dei soggetti che usano un PC.

Generalmente non si controlla ogni singola parola che viene scritta al più un periodo o un capoverso alla volta; in una prova concorsuale si cerca di essere attenti, in sintesi si cerca di non commettere errori.

Riscrivere, e poi riscrivere ancora i medesimi concetti, non solo ingenera una perdita di tempo effettivo, ma incide sulla capacità di concentrazione, finanche sulla qualità di espressione di quei concetti.

Non solo in ragione degli errori visti e riscontarti, ma anche per le continue interruzioni, l'ansia derivante dalla difficoltà nel risolvere i problemi, e soprattutto dall'esigenza di aspettare la sostituzione della strumentazione in uso.

La prassi, che interpreta norme specifiche e finanche principi assolutamente consolidati in diritto, pone quale elemento consolidato che nello svolgimento di una prova concorsuale pubblica deve essere garantita la parità di condizione dei concorrenti, e non rispettarla è un elemento di illegittimità della prova concorsuale stessa.

Postazioni identiche, stessa strumentazione, analoga modalità di svolgimento della prova nella sua modalità, identità dei quesiti – simultanei, rispetto alla prova individuale, questo è il paradigma al quale deve attenersi la pubblica amministrazione nello svolgimento della prova.

Se viene meno anche solo uno di questi elementi, si incorre in disparità di trattamento, si lede il principio di affidamento, in sintesi è compromessa l'imparzialità della prova e si inficia il giudizio del candidato.

Una valutazione oggettiva basata su circostanze analoghe diventa assolutamente ingiusta se le condizioni sono state diverse senza che di ciò tenga conto la valutazione stessa, tanto più se provoca non una semplice riduzione del punteggio, ma addirittura l'esclusione del candidato.

Ancor peggio: in caso di esclusione è compromessa la possibilità di perseguire il fine ovvero la possibilità di poter concludere la procedura concorsuale, ergo di poter far parte di coloro i quali

possono essere valutati correttamente ai fini dell'insegnamento.

Ed è evidente che quanto esposto ha condizionato – negativamente – la prova del ricorrente, ha generato le condizioni che hanno portato alla sua esclusione, in via non solo teorica, ma pratica ed attuale.

La dichiarazione resa dal concorrente è in atti, nel fascicolo e nessuna comunicazione è intervenuta da parte della commissione, né tanto meno da parte del Ministero competente che detta prova concorsuale ha GESTITO.

Peraltro, il ricorrente ha inoltrato specifica domanda di accesso agli atti del concorso, a mezzo PEC inviata dallo Studio Legale Pistilli & Associati che lo rappresenta anche in questo giudizio, in data 30.06.2021.

Alla data odierna nessuna comunicazione di riscontro è pervenuta (pur essendo pacifico il diritto del concorrente di leggere e avere copia degli atti), ma visto il termine di decadenza dell'azione proposta siamo nostro malgrado costretti a spiegare il presente ricorso, con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'accoglimento dell'istanza istruttoria di esibizione degli atti concorsuali.

Gli elementi propri della correzione saranno infatti derimenti, al fine di verificare come l'elaborato sia stato valutato, nonché gli effetti che gli eventi richiamati abbiano prodotto sulle risposte effettive che il concorrente ha esplicitato.

Elementi di fondamentale importanza, quale ad esempio la presenza nel fascicolo personale del concorrente della dichiarazione resa dal medesimo, per fatti che dovrebbero essere stati comunque valutati dalla commissione che è obbligata a conservarne traccia nei verbali.

In difetto, la disparità di trattamento sarebbe piuttosto conclamata, avendo giudicato la commissione nello stesso modo gli elaborati di concorrenti posti in condizioni differenti.

ISTANZA CAUTELARE E ISTRUTTORIA

Gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato, che comporta l'esclusione dalle successive prove del concorso straordinario per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono enormi, e producono

l'impossibilità di ingresso in graduatoria

Non si tratta infatti soltanto di un concorso straordinario, ma altresì semplificato nella forma nella quale si svolgono le prove.

Non vi è dubbio che sussista, allora, nel caso che ci occupa un ***periculum grave, irreparabile ed imminente***.

Quella prova deve essere assolutamente replicata.

Anche perché in termini di tutela cautelare è prevista nei mesi a venire altra sessione di esame riservata a coloro i quali continuano ad ottenere provvedimenti giudiziari favorevoli, seppure con riserva nel merito, che è divenuto a quanto sembra requisito di accesso alla prova!

Il candidato dovrebbe avere la possibilità di ripetere la prova senza ulteriori difficoltà, e in caso di esito positivo vedere riconosciuto il proprio diritto di accesso alla graduatoria con conseguente chiamata al ruolo quale docente.

In caso contrario, finanche fossero riconosciute le sue ragioni il danno sarebbe assolutamente irre recuperabile.

Allo stesso tempo, stante l'evidente *fumus boinis juris* per le ragioni già dedotte e motivate in ordine a carenti presupposti di valutazione per come motivati, è interesse della parte che sia dichiarata la illegittimità del provvedimento impugnato, anche *inaudita altera parte*.

Sotto il profilo istruttorio, invece, il candidato ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti del concorso, con particolare riguardo alle proprie prove di esame e ai verbali della commissione, tanto relativi allo svolgimento della prova (che dovrebbero dare atto dell'accaduto) quanto della valutazione.

Per qualche inspiegabile motivo, pur essendo del tutto pacifico il diritto del candidato di ottenere quanto richiesto, ed evidente l'urgenza della istanza, il Ministero non ha concesso l'accesso agli atti.

Costringendoci nel presente giudizio, nostro malgrado, a spiegare istanza istruttoria perché l'Ill.mo T.A.R. voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione il deposito degli atti di cui abbiamo

richiesto copia.

Per questi motivi, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso,

RICORRE

al T.A.R. Lazio, contro Ministero dell'Istruzione – **USR Lazio**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato perché voglia accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR Lazio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'illegittimità della graduatoria impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente e per l'effetto ordinare al Ministero della Istruzione di organizzare una prova suppletiva per il ricorrente al fine di ripristinare la parità di condizione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiarati antistatari.

In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti:

A) Atto Impugnato

- 1) Domanda partecipazione al concorso
- 2) Nota a verbale per indicazione del malfunzionamento
- 3) Richiesta accesso agli atti

Si dichiara, infine, che il presente giudizio, di valore indeterminato, ed è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura del valore indeterminato della causa.

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli

Avv. Alessandro Antonelli